



Memento Pratico Crisi d'impresa e Fallimento 2017

MFALL 420 · STRUMENTI DI RISANAMENTO DELLA CRISI

## CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: POSSIBILE IL PAGAMENTO PARZIALE DELL'IVA

13/06/2017

Nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (prevista dalla L. 3/2012) il Tribunale di Pistoia ha affermato che l'IVA è falcidiabile (è cioè possibile il suo pagamento parziale) quando la proposta presentata dal debitore prevede un trattamento migliore rispetto a quello consentito dall'alternativa liquidazione. La falcidia si ammette nonostante la legge disponga il contrario, imponendo letteralmente il pagamento integrale (art. 7 L. 3/2012).

Il tribunale dispone così su una proposta formulata da un artigiano che prevedeva il pagamento dell'Iva solo nella misura del 6, 25%.

La pronuncia si basa, in particolare, sulle seguenti considerazioni:

- dal 1° gennaio 2017 la legge, in caso di concordato preventivo, ammette la proposta di un pagamento parziale di qualsiasi tributo amministrato dalle agenzie fiscali e dunque anche dell'IVA (nuovo art. 182 ter L.Fall.);

- prima di tale indicazione di legge la Corte di Giustizia della CE ammetteva che una normativa nazionale potesse interpretarsi, alla luce della normativa comunitaria, nel senso che un imprenditore insolvente poteva chiedere al giudice l'accesso alla procedura di concordato preventivo liquidatorio proponendo di pagare solo parzialmente un debito IVA, attestando, tramite un esperto indipendente, che tale debito non avrebbe ricevuto un trattamento migliore in caso di fallimento (C.Giust UE 7 aprile 2016 causa C-546/14);

- è quindi possibile che la norma nazionale che per le crisi da sovraindebitamento impone il pagamento integrale dell'IVA (art. 7 L. 3/2012) può essere interpretata (e disapplicata) conformemente al diritto dell'UE, nel senso di una possibile falcidia dell'IVA.

*Trib. Pistoia 26 aprile 2017*